



Bipiemme Vita

# FORZIERE

***Contratto di assicurazione a vita intera  
a premio unico con rivalutazione annua del capitale  
(Tariffa 11SC)***

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione**



**GRUPPO  
FONDIARISAI**

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di febbraio 2010  
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 28.02.2010

# Scheda Sintetica

**Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale (Forziere -Tariffa 11SC)**

**Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.**

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Assicurativo Fondiaria-SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.

### 1.b) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è: **FORZIERE**

### 1.c) Tipologia del contratto

Forziere è un'assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

### 1.d) Durata

L'assicurazione è a vita intera, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato ed è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e quella del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

**E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.**

### 1.e) Pagamento del premio

A fronte del pagamento delle prestazioni assicurate è dovuto un premio unico anticipato (il "**Premio**"), di importo minimo pari a € 200.000,00 (duecentomila), liberamente incrementabile.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i "**Versamenti Aggiuntivi**" o, al singolare, il "**Versamento Aggiuntivo**"). Ciascun Versamento Aggiuntivo non ha un limite minimo di importo.

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Forziere è un'assicurazione adatta per i risparmiatori che desiderano investire un capitale beneficiando di una partecipazione agli utili realizzati dalla gestione interna separata denominata BPM GEST.

Il sottoscrittore di questa assicurazione acquisisce la garanzia di una rivalutazione annua minima dei propri investimenti.

Ad ogni ricorrenza annuale, si determina la misura di rivalutazione (la “**Misura di Rivalutazione**”) da attribuire al contratto, che si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM GEST, un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,30% (uno virgola trenta per cento). Viene in ogni caso garantita una rivalutazione annua minima delle prestazioni assicurate pari all'1,20% (uno virgola venti per cento).

Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

**a) Prestazioni al decesso dell'Assicurato:**

la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo pari al capitale assicurato rivalutato sino alla Data di Decesso.

La Misura di Rivalutazione da attribuire annualmente al contratto si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM GEST nell'esercizio di competenza, un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,30% (uno virgola trenta per cento).

Tuttavia, qualora la Misura di Rivalutazione annua determinata come sopra illustrato risultasse inferiore all'1,20% (uno virgola venti per cento) verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari all'1,20% (uno virgola venti per cento).

**b) Opzioni contrattuali:**

1) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;

- 2) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

**In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alla somma dei premi versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.**

#### 4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

**I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “**Costo percentuale medio annuo**” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”  
Gestione Interna Separata BPM GEST**

Premio unico: € 200.000,00 Sesso ed età: qualunque		Premio unico: € 600.000,00 Sesso ed età: qualunque		Premio unico: € 1.200.000,00 Sesso ed età: qualunque	
<i>Durata contratto</i>	<i>Costo percentuale medio annuo</i>	<i>Durata contratto</i>	<i>Costo percentuale medio annuo</i>	<i>Durata contratto</i>	<i>Costo percentuale medio annuo</i>
5	1,30%	5	1,30%	5	1,30%
10	1,30%	10	1,30%	10	1,30%
15	1,30%	15	1,30%	15	1,30%
20	1,30%	20	1,30%	20	1,30%

Il “**Costo percentuale medio annuo**” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata BPM GEST negli ultimi cinque anni nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati, per questa tipologia contrattuale, negli ultimi cinque periodi di osservazione. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	3,11%	1,81%	3,16%	1,70%
2006	3,42%	2,12%	3,86%	2,00%
2007	3,02%	1,72%	4,41%	1,71%
2008	3,21%	1,91%	4,46%	3,23%
2009	3,27%	1,97%	3,54%	0,75%

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

\*\*\*\*\*

---

***Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.***

***Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto***



# Nota Informativa

## Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione del annua capitale (Forziere - tariffa 11SC)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1 – Informazioni generali**

Bipiemme Vita è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria–SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano – Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it)

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

**Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano**

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.

#### **2 – Conflitto di interessi**

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A, Banca Popolare di Mantova S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.. In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A., Banca Popolare di Mantova S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.

Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Forziere (tariffa 11SC) è un contratto di assicurazione a vita intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale.

L'assicurazione è a vita intera, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato ed è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e quella del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

Al decesso dell'Assicurato la Compagnia liquiderà, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

### **PRESTAZIONE AL DECESSO DELL'ASSICURATO**

Al decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, un importo pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la Data di Decesso, rivalutato fino detta data in base a quanto disposto dal seguente punto 5 – "*Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili*".

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede comunque una rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 1,20% (uno virgola venti per cento) annuo.

#### **4 – Premi**

A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia del capitale assicurato, è dovuto un premio unico anticipato (il “**Premio**”), di importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila) liberamente incrementabile.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i “**Versamenti Aggiuntivi**” o, al singolare, il “**Versamento Aggiuntivo**”) Ciascun Versamento Aggiuntivo non ha un limite minimo di importo.

**Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie.**

Il pagamento del premio avverrà attraverso l’addebito dell’importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.

#### **5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata), denominata BPM GEST.

Le attività di BPM GEST sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il risultato della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all’albo di cui al D.Lgs. 58/98 art. 161 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti (premio investito) confluisce nella Gestione Interna Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc. ) producendo un rendimento finanziario.

La misura di rivalutazione da attribuire annualmente al contratto si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM GEST nell’esercizio di competenza, un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia, compreso tra 0,5% (zero virgola cinque per cento) e 1,30% (uno virgola trenta per cento).

Tuttavia, qualora la misura di rivalutazione annua determinata come sopra illustrato risultasse inferiore all’1,20% (uno virgola venti per cento) verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari all’1,20% (uno virgola venti per cento).

I dettagli su BPM GEST sono illustrati alla seguente sezione C.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione F, contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

**La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata.**

#### **6 – Opzioni di contratto**

Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato chiedi il riscatto integrale del contratto, ha la possibilità di convertire il valore di riscatto in una delle seguenti forme:

- la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
  - la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
  - la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
  - la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.
- I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione contenente:

- una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

## C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

### **7 – Gestione Interna Separata**

Le prestazioni assicurate si rivalutano in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata BPM GEST la cui valuta di denominazione è l'Euro.

BPM GEST è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni.

La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale, dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

BPM GEST investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L'acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.

BPM GEST può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni ed azioni od altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso, in base all'asset allocation prudenziale stabilita.

Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito.

Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l'ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto "valore" delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.

La gestione degli attivi di BPM Sicurgest è stata delegata a Anima SGR S.p.A appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis 7 – 20122 Milano.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM GEST che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 8 – Costi

#### 8.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 8.1.1 – Costi gravanti sul premio

Generalmente il premio effettivamente investito che determina il capitale assicurato si calcola riducendo il Premio lordo corrisposto dei caricamenti. I caricamenti sono la parte di Premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto.

**L'assicurazione qui descritta non prevede né caricamenti né costi accessori sul Premio.**

Costi gravanti sul Premio	
Caricamenti	nessuno
Spese di emissione	nessuna
Spese di incasso	nessuna

##### 8.1.2 – Costi per riscatto

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base a quanto disposto dal precedente punto 5 – "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili", diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto.

Le percentuali di cui sopra sono indicate nella tabella seguente:

	Penalità per riscatto
Riscatto nel secondo anno	0,8%
Riscatto nel terzo anno	0,6%
Riscatto nel quarto anno	0,4%
Riscatto nel quinto anno	0,2%
Riscatto dopo il quinto anno	Nessuna penalità

#### 8.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi massimi trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM GEST
1,30%

Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare al contratto nell'ipotesi che il rendimento certificato di BPM GEST fosse pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga l'aliquota massima prevista contrattualmente.

<i>Ipotesi di rendimento certificato di BPM GEST</i>	<i>Costo massimo trattenuto dalla Compagnia</i>	<i>Misura di rivalutazione</i>
4,0%	1,3%	2,7%

Il rendimento conseguito dalla gestione interna separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.

L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della gestione interna separata.

### **9 – Misura e modalità di eventuali sconti**

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

### **10 – Regime fiscale**

#### *Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità*

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

#### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

**a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

**b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:**

**- in forma di capitale (anche a seguito di riscatto) sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni.

**- in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale\* costituiscono reddito di capitale (art. 44 del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

\*Sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

## E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### **11 – Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza, con valuta alla medesima data.

### **12 – Risoluzione del contratto**

La risoluzione anticipata del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – “Diritto di recesso”);
- decesso dell'Assicurato (a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Compagnia di corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione assicurativa di cui al precedente punto 3 – “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”);
- riscatto totale (a seguito di richiesta scritta del Contraente, e a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e sia stato pagato almeno il premio di perfezionamento, la Compagnia provvede a liquidare a quest'ultimo il valore di riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 13 – “Riscatto e riduzione”).

### **13 – Riscatto e riduzione**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'anniversario annuale del contratto immediatamente precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base alle condizioni riportate al precedente punto 5 – “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili” e ridotto di una percentuale variabile in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza così come riportato nella seguente tabella “Penalità per riscatto”:

	<b>Penalità per riscatto</b>
Riscatto nel secondo anno	0,8%
Riscatto nel terzo anno	0,6%
Riscatto nel quarto anno	0,4%
Riscatto nel quinto anno	0,2%
Riscatto dopo il quinto anno	Nessuna penalità

Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it).

Nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F è riportata l'evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori

La liquidazione totale delle prestazioni assicurate per riscatto estingue il contratto definitivamente.

Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate. Anche in questa ipotesi l'ammontare delle somme da riscattare sarà ridotto in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza secondo le percentuali riportate nella sottostante tabella "Penalità per riscatto":

	<b>Penalità per riscatto</b>
Riscatto nel secondo anno	0,8%
Riscatto nel terzo anno	0,6%
Riscatto nel quarto anno	0,4%
Riscatto nel quinto anno	0,2%
Riscatto dopo il quinto anno	Nessuna penalità

Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo lordo riscattato.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – "Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia" delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

**La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.**

#### **14 – Revoca della Proposta/Polizza**

Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e, restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **15 – Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

#### **16 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni**

La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto e decesso dell'Assicurato previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

Si rammenta che l'ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall'Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet [www.ania.it](http://www.ania.it), a:

ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Via della Frezza, 70 - 00186 Roma

#### **17 – Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### **18 – Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

### **19 – Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Servizio Legale e Societario – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: [reclami@bpmvita.it](mailto:reclami@bpmvita.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **20 – Ulteriore informativa disponibile**

In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione.

Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.

### **21 – Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Interna Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale variazione del proprio recapito fornito all'atto della sottoscrizione della proposta/polizza.

### **22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia**

Relativamente a quanto disposto dall'art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto si precisa che, il Contraente non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.

## **F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presenti elaborazioni costituiscono una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. Le elaborazioni vengono effettuate in base ad una predefinita combinazione di premio e prevedono una durata ipotetica di vent'anni poiché in un'assicurazione a vita intera, la cui scadenza coincide con la morte dell'Assicurato, non è possibile stabilire a priori la durata del contratto.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento).

Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

#### **SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**

##### **A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,20% (uno virgola venti per cento)
- Durata ipotetica: 20 anni
- Pagamento di un premio unico di € 200.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	200.000,00	202.400,00	200.780,80	202.400,00
2		204.828,80	203.599,83	204.828,80
3		207.286,75	206.457,60	207.286,75
4		209.774,19	209.354,64	209.774,19
<b>5</b>		<b>212.291,48</b>	<b>212.291,48</b>	<b>212.291,48</b>
6		214.838,98	214.838,98	214.838,98
7		217.417,05	217.417,05	217.417,05
8		220.026,05	220.026,05	220.026,05
9		222.666,36	222.666,36	222.666,36
<b>10</b>		<b>225.338,36</b>	<b>225.338,36</b>	<b>225.338,36</b>
11		228.042,42	228.042,42	228.042,42
12		230.778,93	230.778,93	230.778,93
13		233.548,28	233.548,28	233.548,28
14		236.350,86	236.350,86	236.350,86
<b>15</b>		<b>239.187,07</b>	<b>239.187,07</b>	<b>239.187,07</b>
16		242.057,31	242.057,31	242.057,31
17		244.962,00	244.962,00	244.962,00
18		247.901,54	247.901,54	247.901,54
19		250.876,36	250.876,36	250.876,36
<b>20</b>		<b>253.886,88</b>	<b>253.886,88</b>	<b>253.886,88</b>

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Prelievo sul rendimento: 1,30% (uno virgola trenta per cento)
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,70% (due virgola settanta per cento)
- Durata ipotetica: 20 anni
- Pagamento di un premio unico di € 200.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	200.000,00	205.400,00	203.756,80	205.400,00
2		210.945,80	209.680,13	210.945,80
3		216.641,34	215.774,77	216.641,34
4		222.490,66	222.045,68	222.490,66
<b>5</b>		<b>228.497,91</b>	<b>228.497,91</b>	<b>228.497,91</b>
6		234.667,35	234.667,35	234.667,35
7		241.003,37	241.003,37	241.003,37
8		247.510,46	247.510,46	247.510,46
9		254.193,24	254.193,24	254.193,24
<b>10</b>		<b>261.056,46</b>	<b>261.056,46</b>	<b>261.056,46</b>
11		268.104,98	268.104,98	268.104,98
12		275.343,81	275.343,81	275.343,81
13		282.778,09	282.778,09	282.778,09
14		290.413,10	290.413,10	290.413,10
<b>15</b>		<b>298.254,25</b>	<b>298.254,25</b>	<b>298.254,25</b>
16		306.307,11	306.307,11	306.307,11
17		314.577,40	314.577,40	314.577,40
18		323.070,99	323.070,99	323.070,99
19		331.793,91	331.793,91	331.793,91
<b>20</b>		<b>340.752,35</b>	<b>340.752,35</b>	<b>340.752,35</b>

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

\*\*\*\*\*

**Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto**



# Condizioni di Assicurazione

## Tariffa 11SC

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

#### SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

##### **Articolo 1 – Obblighi della Società**

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

##### **Articolo 2 – Prestazioni del contratto**

Al decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data di decesso, rivalutato fino alla data di decesso in base al seguente art. 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*”.

##### **Articolo 3 – Rischio morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

##### **Articolo 4 – Premio**

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato (il “**Premio**”), di importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila) liberamente incrementabile.

In ogni momento è possibile effettuare versamenti aggiuntivi (i “**Versamenti Aggiuntivi**” o, al singolare, il “**Versamento Aggiuntivo**”) Ciascun Versamento Aggiuntivo non ha un limite minimo di importo.

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.

#### SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

##### **Articolo 5 – Perfezionamento del contratto e durata**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del Premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del Premio è previsto alla data di decorrenza delle garanzie, con valuta alla medesima data.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e quella del decesso dell'Assicurato (la "**Data di Decesso**").

#### **Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dal Contraente.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 – "*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*", la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

### **SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

#### **Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate**

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (Gestione Interna Separata), denominata BPM GEST, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM GEST, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

##### **A) Misura della rivalutazione**

La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno la misura di rivalutazione (la "**Misura di Rivalutazione**") da attribuire al contratto.

La Misura di Rivalutazione da attribuire annualmente al capitale assicurato collegato alla Gestione Interna Separata si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM GEST, un valore, variabile a totale discrezione della Compagnia, compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l'1,30% (uno virgola trenta per cento).

La Misura di Rivalutazione annua non potrà comunque risultare inferiore all'1,20% (uno virgola venti per cento).

##### **B) Rivalutazione del capitale assicurato**

La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario della Data di Decorrenza indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

Al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza annua del contratto, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di calcolo della rivalutazione, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la Misura di Rivalutazione annua, definita al precedente punto “A) *Misura della rivalutazione*”.

All'ammontare così ottenuto si sommano poi i capitali acquisiti con i premi versati tra la precedente ricorrenza anniversaria e la data di calcolo della rivalutazione, ciascuno dei quali rivalutato, con la modalità già descritta, limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione stessa.

Con il termine “*capitali acquisiti*” si intendono i Versamenti Aggiuntivi corrisposti tra la ricorrenza anniversaria precedente la data di calcolo della rivalutazione e la data di calcolo stessa.

L'aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

La Misura di Rivalutazione dichiarata ogni anno al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del riscatto totale.

### **Articolo 8 – Riscatto**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'anniversario annuale del contratto immediatamente precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base a quanto riportato al precedente articolo 7 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*”, e ridotto di una percentuale variabile in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza così come riportato nella seguente tabella “*Penalità per riscatto*”:

	<b>Penalità per riscatto</b>
Riscatto nel secondo anno	0,8%
Riscatto nel terzo anno	0,6%
Riscatto nel quarto anno	0,4%
Riscatto nel quinto anno	0,2%
Riscatto dopo il quinto anno	Nessuna penalità

Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate. Anche in questa ipotesi l'ammontare delle somme da riscattare sarà ridotto in funzione del tempo trascorso dalla Data di Decorrenza secondo le stesse percentuali riportate nella precedente tabella “*Penalità per riscatto*”:

Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo lordo riscattato.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'art. 13 – “*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

### **Articolo 9 – Opzioni del contratto**

Il Contraente che, prima del decesso dell'Assicurato chiedi il riscatto integrale del contratto, ha la possibilità di convertire il valore di riscatto in una delle seguenti forme:

- la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

### **Articolo 10 – Cessione**

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice. La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

### **Articolo 11 – Pegno**

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile. Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno. Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

## **SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA**

### **Articolo 12 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

### **Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia**

A seguito della richiesta di recesso o riscatto totale per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso);
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;
- attestazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari;
- originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:

- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi. Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla data di scadenza del contratto, il termine decorre dalla data stessa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso". Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

## SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

### **Articolo 14 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 15 – Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **Articolo 16 – Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

# Regolamento della Gestione Interna Separata BPM GEST

**Articolo 1** - Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome di “BPM GEST”.

**Articolo 2** - Nel fondo “BPM GEST”, confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La Gestione “BPM GEST” è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza col giorno 15 del mese di scadenza di ciascun premio.

**Articolo 3** - La Gestione del Fondo “BPM GEST” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto della CONSOB ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti della Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

**Articolo 4** - Il rendimento annuo del Fondo “BPM GEST”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni attività del fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

**Articolo 5** - Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Articolo 6** - Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

**Articolo 7** - La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

# Glossario

## DEFINIZIONI GENERALI

### **appendice**

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

### **assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **caricamenti**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

### **cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **compagnia**

Vedi "società".

### **condizioni contrattuali (o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

**contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**costi (o spese)**

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

**diritto proprio (del beneficiario)**

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

**impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**impresa**

Vedi "società".

**intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

**pegno**

Vedi "cessione".

**perfezionamento del contratto**

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

**polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la

**premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

**prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

**prestito**

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

**principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**proposta/polizza**

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà prova della conclusione del contratto di assicurazione.

**proroga**

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

**quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**recesso (o ripensamento)**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**riscatto**

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**riscatto parziale**

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**rischio**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla

**riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**vincolo**

Vedi "cessione".

**DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI****aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

**composizione della gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**dati storici**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

**estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

**gestione interna separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**pagamento di somme periodiche**

Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

**penalità per riscatto**

Diminuzione percentuale, variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto, applicata al valore di riscatto della polizza.

**periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

**prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

**prospetto annuale della composizione della gestione interna separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**regolamento della gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**rendiconto annuale della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

**rendita vitalizia**

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

**rendimento finanziario**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**rendimento minimo trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

# Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLGS: 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

## 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili (cfr. successivo punto 9) del trattamento.

## 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

## 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

## 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di distribuzione e acquisizione dei contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, COVIP, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche a fini di antiriciclaggio, con particolare riferimento ai dati relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette ai sensi della vigente normativa.

## **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

## **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## **9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.

Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale pro tempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.

**PAGINA BIANCA**



**Bipiemme Vita** Compagnia di Assicurazione  
 appartenente al Gruppo Fondiaria SAI  
 Società per Azioni - Cap. Soc. € 103.500.000 i.v.  
 Via del Lauro, 1 – 20121 Milano  
 Tel. 02.7700.2405 – Fax. 02.77005903

Cod.Fisc. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di  
 Milano n. 10769290155 – REA n. 1403170  
 Autorizzata all'esercizio dell'attività  
 assicurativa con DM 17/3/1994 esteso  
 con prov. Isvap n.1208  
 del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADDEBITO:	BANCA	AGENZIA	COD. ABI/CAB	N° RAPPORTO
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA		PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO		
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)		INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE			
ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ	
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI	
DESCRIZIONE CONTRATTO					
PRESTAZIONI ASSICURATE					
PRESTAZIONE INIZIALE €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
TERMINE PAGAMENTO PREMI		PREMIO	CADENZA RATE PREMIO		
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €		
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
BENEFICIARI CASO MORTE					
BENEFICIARI CASO VITA					
PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A	IL	PAG.	DI		

**PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A.

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

**DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

**AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)**

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo e suo carico.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)**

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esempiativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.  
# Direttore Generale

**COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)**

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

**SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO**

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola \_\_\_\_\_ e Firma dell'Operatore \_\_\_\_\_



# Bipiemme Vita

GRUPPO  
FONDIARISAI



**Bipiemme  
Vita**

GRUPPO  
FONDIARISAI



Bipiemme Vita S.p.A.  
Via del Lauro, 1 – 20121 Milano  
Tel. (+39) 02.7700.2405  
Fax. (+39) 02.7700.5107  
[www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Capitale Sociale € 103.500.000,00 int. vers.  
Codice Fiscale, Partita IVA e numero  
di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 10769290155  
R.E.A. 1403170

